

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017**

**TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Articolo 1**

*Ambito di applicazione e definizioni*

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017), con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto 21 dicembre 2017, a cui si aggiungono le seguenti definizioni:
- a) *Linee Guida europee*: sono la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01;
  - b) *Intensità elettrica su VAL*: è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 delle Linee Guida europee e dall'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, nonché dal presente provvedimento;
  - c) *Intensità elettrica su fatturato*: è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017 e dal presente provvedimento.

**Articolo 2**

*Agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1 gennaio 2018*

- 2.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018 le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 sono riconosciute mediante l'applicazione da parte dei distributori di aliquote differenziate della componente  $A_{SOS}$  di cui al punto 1, lettera i), della deliberazione 481/2017/R/eel.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, la componente  $A_{SOS}$  è applicata in maniera differenziate per le seguenti classi di agevolazione:
- a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017;

- b) Classi VAL.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
    - i) Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
    - ii) Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
    - iii) Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
    - iv) Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;
  - c) Classi FAT.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
    - i) Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
    - ii) Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
    - iii) Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.
- 2.3 La componente  $A_{SOS}$  è posta pari a zero per le imprese a cui viene attribuita una delle classi VAL.x; il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 è versato dalle suddette imprese con le modalità di cui al successivo articolo 7.
- 2.4 Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, rientrano nella Classe 0.

## **TITOLO II**

### **COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E DISPOSIZIONI PER LA CASSA**

#### **Articolo 3**

*Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica  
a decorrere dal 1 gennaio 2018*

- 3.1 A partire dall'anno di competenza 2018, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, le imprese devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017.
- 3.2 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa rende disponibile il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui al precedente comma 3.1 e la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento.

- 3.3 Il portale di cui al precedente comma 3.2 viene, di norma, aperto entro il 30 settembre di ciascun anno per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nell'anno successivo. Sono fatte salve, per l'anno di competenza 2018, le disposizioni di cui al successivo Titolo IV.
- 3.4 Per ciascun anno del periodo di riferimento, i dati di consumo e di VAL che le imprese devono fornire sono quelli già previsti dalla deliberazione 655/2017/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016, con l'aggiunta del dato di cui al successivo comma 3.5.
- 3.5 Ai fini dell'articolo 10, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, l'impresa deve dichiarare il proprio codice fiscale.
- 3.6 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.
- 3.7 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5.
- 3.8 Le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno *n* entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dall'apertura del portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza *n*, delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.
- 3.9 Entro 30 giorni successivi al termine di cui al precedente comma 3.8 la Cassa pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza *n*, distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.2, lettere b) e c).
- 3.10 La Cassa pubblica mensilmente sul proprio sito internet un aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 3.9, in esito ai controlli di cui all'Articolo 6.

#### **Articolo 4**

*Disposizioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017*

- 4.1 Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee Guida europee, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.
- 4.2 Il prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, per l'anno 2016 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'anno di competenza 2018, è fissato nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione delle aliquote espresse in centesimi di

- euro per punto di prelievo, queste si applicano al numero di punti di prelievo, distintamente per livello di tensione, dichiarati per l'anno 2016.
- 4.3 Il prezzo di riferimento di cui al precedente comma 4.2 è aggiornato, per gli anni successivi, con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.
- 4.4 Le modalità di calcolo del VAL, ai fini della determinazione dell'intensità energetica su VAL e, ove applicabile, del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, sono quelle stabilite dalla determinazione DIEU 11/2017.
- 4.5 Eventuali modifiche alle modalità di cui al precedente comma 4.4 sono apportate mediante determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, previa informativa al Collegio dell'Autorità.
- 4.6 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalla imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.
- 4.7 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 4.6 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 4.8 Ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

## **Articolo 5**

### *Imprese in difficoltà*

- 5.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 3.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la Cassa acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà".

## **Articolo 6**

### *Controlli*

- 6.1 La Cassa effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017, attenendosi alle disposizioni e agli indirizzi dell'Autorità.

- 6.2 Nelle more dell'adozione, su proposta della Cassa, delle disposizioni e degli indirizzi di cui al precedente comma 6.1, i controlli sono quelli definiti al paragrafo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel.
- 6.3 Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 6.1, la Cassa si avvale dei dati aggiornati di prelievo e di potenza impegnata inseriti nel SII, per gli anni per i quali tali dati sono disponibili sul SII medesimo.

### **Articolo 7**

#### *Pagamento della contribuzione per le imprese a forte consumo di energia elettrica di Classe VAL.x*

- 7.1 Le imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, lettera b), versano alla Cassa il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017 con modalità e tempistiche stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, su proposta della Cassa.
- 7.2 Gli importi da versare di cui al comma 7.1 sono, di norma, ripartiti in almeno 2 rate di uguale importo.

### **Articolo 8**

#### *Copertura dei costi amministrativi*

- 8.1 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa per le disposizioni di cui al presente provvedimento, l'Autorità determina il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2019.
- 8.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma 8.1, la Cassa entro il 31 ottobre di ciascun anno, a partire dal 2018, trasmette agli uffici dell'Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.

## **TITOLO III: DISPOSIZIONI PER ALTRI OPERATORI**

### **Articolo 9**

#### *Disposizioni per il SII*

- 9.1 Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 3.9, la Cassa trasmette al SII l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno *n*, con l'indicazione della partita IVA, della classe di

- agevolazione di cui al precedente comma 2.2 e della data di inizio validità della medesima agevolazione.
- 9.2 Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all'invio di cui al precedente comma 9.1, la Cassa trasmette al SII l'eventuale aggiornamento dell'elenco di cui al medesimo comma 9.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti dovuti a controlli e rettifiche.
- 9.3 Entro il decimo giorno successivo all'invio di cui ai precedenti commi 9.1 e 9.2, il SII, con riferimento a ciascun POD registrato in RCU, aggiorna le informazioni relative a:
- a) la classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2;
  - b) la data di inizio validità della classe di agevolazione di cui alla precedente lettera a).
- 9.4 In corrispondenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 9.3 il SII rende disponibile, anche attraverso la predisposizione di appositi report, alle imprese distributrici, utenti del dispacciamento e controparti commerciali le informazioni di cui al comma 9.3.
- 9.5 Nella messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente comma 9.4 il SII tiene conto di eventuali prestazioni commerciali intercorse (es. volture e nuove attivazioni), considerando come data di inizio validità della classe di agevolazione la data di decorrenza della prestazione.
- 9.6 Il SII rende disponibili a Cassa, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai POD nella titolarità dei soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 9.1, funzionali ai controlli di cui al precedente comma 6.3.

## **Articolo 10**

### *Disposizioni per le imprese distributrici*

- 10.1 Le imprese distributrici provvedono ad applicare i livelli della componente  $A_{SOS}$  associati dal SII ai singoli punti di prelievo, come previsto nel precedente Articolo 9, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII.
- 10.2 Ove necessario, le imprese distributrici provvedono al conguaglio della componente  $A_{SOS}$  tenendo conto della data di inizio validità di cui al precedente comma 9.3, lettera b).

## **TITOLO IV: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 2018**

### **Articolo 11**

#### *Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2018*

- 11.1 In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, ai fini di una prima applicazione delle agevolazioni di cui decreto 21 dicembre 2017, entro il 31 dicembre 2017 la Cassa trasmette al SII l'elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e che, sulla base dei dati di cui la medesima Cassa è in possesso, risultano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017.
- 11.2 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al precedente comma 11.1, la Cassa associa d'ufficio la Classe FAT.1 alle imprese che hanno una delle seguenti caratteristiche:
  - a) rientrano nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel;
  - b) per la dichiarazione 2016 si sono qualificate come imprese in stato di crisi, come identificate nell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel.
- 11.3 In sede della trasmissione dell'elenco di cui al precedente comma 11.1, la Cassa associa la corrispondente Classe di agevolazione di tipo VAL.x, in relazione all'intensità elettrica sul valore aggiunto lordo dell'impresa, a ciascuna impresa del medesimo elenco che non rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 11.2, qualora l'impresa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017. Al fine del controllo dei suddetti requisiti, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica è quello di cui al precedente comma 4.2.
- 11.4 Per tutte le imprese incluse nell'elenco di cui al comma 11.1 che non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma 11.2 e che non soddisfano i requisiti di cui al precedente comma 11.3, la Cassa associa la corrispondente Classe di agevolazione di tipo FAT.x in relazione all'intensità elettrica sul fatturato.
- 11.5 Le imprese di cui al precedente comma 11.2, lettera b), devono provvedere a fornire alla Cassa la dichiarazione di cui al precedente comma 5.1 entro il 28 febbraio 2018. A tale scopo la Cassa predispone un formato tipo e lo invia alle medesime imprese. Decorso tale termine, la Cassa associa alle imprese che non hanno provveduto a fornire la suddetta dichiarazione la Classe 0 in sede di aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 11.1.

## **Articolo 12**

*Integrazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017*

- 12.1 In attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, le imprese a forte consumo di energia elettrica forniscono alla Cassa le necessarie integrazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'anno 2018.
- 12.2 Entro il 15 maggio 2018 la Cassa provvede alla apertura del portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'anno 2018.
- 12.3 L'integrazione delle dichiarazioni deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale. Decorso tale termine, non si potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni di competenza 2018.

## **Articolo 13**

*Trasferimento dei dati all'elenco 2018*

- 13.1 Per le imprese i cui dati di consumo per gli anni 2014-2016 sono completi e per i quali sono stati effettuati i controlli previsti per i medesimi anni, la Cassa utilizza i suddetti dati, nonché i dati rilevanti per il calcolo del VAL delle medesime imprese, ai fini della costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018, alle condizioni di seguito indicate.
- 13.2 La Cassa applica il precedente comma 13.1 alle sole imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017.
- 13.3 Le imprese interessate dalle procedure di cui ai precedenti commi del presente articolo devono in ogni caso produrre, tramite il portale e entro le scadenze di cui al precedente articolo 12:
  - a) la dichiarazione di cui al precedente comma 5.1;
  - b) qualora siano società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio, la dichiarazione di cui al precedente comma 4.8.
- 13.4 Qualora i dati disponibili alla Cassa non siano completi in relazione al periodo di riferimento 2014-2016, anche per quanto riguarda l'utilizzo del modello di cui all'Allegato 1 della determinazione DIEU 11/2017, le imprese sono tenute a inserire i dati mancanti entro il termine di cui al precedente comma 12.3.
- 13.5 Le integrazioni di cui al precedente comma 13.4 valgono solo ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018.
- 13.6 I soggetti che si sono registrati nella raccolta dati per la creazione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2014, 2015 e 2016 e che sono soggetti a controlli in relazione ai medesimi dati possono far richiesta di utilizzo dei medesimi dati ai fini delle agevolazioni 2018 dopo il



completamento positivo dei controlli, anche successivamente al termine di cui al comma 12.3.

- 13.7 Entro il 18 luglio 2018 la Cassa trasmette al SII, per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica registrata per il 2018, il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio 2018. Le imprese distributrici effettuano i necessari conguagli.

#### **Articolo 14**

##### *Dichiarazioni di nuovi soggetti*

- 14.1 Le imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 e che non risultano iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2014, 2015 o 2016 si registrano sul portale in occasione della raccolta dei dati integrativi di cui al comma 12.2 e presentano la dichiarazione con i dati relativi al periodo di riferimento per le agevolazioni di competenza 2018 nelle tempistiche previste al comma 12.3.
- 14.2 Contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente comma 14.1. le imprese devono produrre tutti i dati necessari, incluso quanto previsto al precedente comma 13.3, lettere a) e lettera b).